



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Angelo Ferraro	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario (relatore)
dott. Massimo Valero	Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 23 febbraio 2011

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 3224 di protocollo del 3 febbraio 2011, con la quale il sindaco del comune di Pavia ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica in ordine all'applicazione del D.L. 78/10 convertito con L.122/2010;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Pavia;

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

FATTO

Con nota n. 978 di protocollo del 31 gennaio 2011, il sindaco del comune di Pavia riferisce che la giunta comunale con direttiva n. 270 del 26 novembre 2009 ha stabilito di integrare il fondo incentivante dei dipendenti ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CCNL (anno 2009) applicabile al comparto regioni ed autonomie locali; successivamente con provvedimento dirigenziale la parte variabile del fondo veniva incrementata di € 165.932,00. L'amministrazione, pur potendo incrementare il fondo ex art. 15 comma 2 del CCNL 1 aprile 1999, aveva ritenuto preferibile attribuire l'incremento previsto dall'ultimo contratto, anche perché ammissibile solo per l'anno 2009, anziché far riferimento al contratto 1999. Alla data di entrata in vigore del decreto 31 maggio 2010, n.78 il comune non aveva ancora erogato i compensi concernenti incentivi alla produttività collettiva del personale riferiti all'anno 2009.

Secondo l'impostazione prospettata dal comune in punto di diritto, l'integrazione salariale per la parte variabile legata al risultato e alla produttività (art. 15 comma 2 del CCNL in vigore dal primo aprile 1999) non sarebbe preclusa dall'applicazione dell'art. 9 comma 4 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122.

Inoltre, il mutamento di destinazione delle risorse variabili dalle finalità di cui all'art. 4 comma 2 a quelle dell'art. 15 comma due del citato CCNL, comparto Regioni ed enti locali, confermerebbe la volontà del comune di Pavia di erogare risorse aggiuntive in vista del raggiungimento di specifici risultati di produttività e di qualità assegnati con il piano degli obiettivi per l'anno 2009.

Ciò premesso, il sindaco chiede se sia possibile adesso utilizzare l'incremento a suo tempo proposto dando atto che le finalità da perseguire con l'incremento stesso, ovvero il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità, sono riconducibili alle previsioni di cui all'art. 15 comma 2 del CCNL 1° aprile 1999.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

La specifica richiesta di parere, allo stato degli atti, non interferisce con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure

con alcun altro giudizio civile o amministrativo che sia in corso; riveste "carattere generale", in quanto diretta ad ottenere indicazioni relative alla corretta applicazione di norme valide per la generalità degli Enti di tipologia simile al comune richiedente; rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina contenuta in leggi finanziarie, sul contenimento e sull'equilibrio della spesa pubblica, incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell'ente, in relazione alle norme che disciplinano la spesa per il personale nelle amministrazioni locali.

Ciò posto, si ritiene che la materia su cui verte la richiesta di parere, sia riconducibile alla nozione di contabilità, poiché attiene all'interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica applicabili alla generalità degli enti locali che direttamente impattano, a loro volta, sulla formazione dei bilanci pubblici, con particolare riferimento alle regole che disciplinano il contenimento della spesa di personale e l'osservanza dei vincoli d'invarianza della dinamica retributiva introdotti con l'art. 9 comma 4 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n.122.

La Sezione osserva che il quesito posto rientra nella nozione di contabilità pubblica individuata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con delibera n.54/CONTR/10 del 17 novembre 2010, atteso che talune materie quali il personale, l'attività di assunzione, la mobilità, la progressione, gli incarichi di collaborazione, in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, costituiscono inevitabili parametri cui ricorrere nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, in vista del conseguimento degli obiettivi di sana gestione finanziaria negli enti locali.

Osservano le Sezioni Riunite nella citata delibera nomofilattica che *"per le ragioni suesposte, ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario alla contabilità pubblica - in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo di visuale dal tradizionale contesto della gestione di bilancio a quello inerente ai relativi equilibri - possono ritenersi ad essa riconducibili per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica"*.

Dalle considerazioni testé esposte consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

L'attività consultiva ha la medesima funzione d'indirizzo degli enti locali al raggiungimento di obiettivi e finalità di gestione che ricalcano i contenuti tipici dell'attività di controllo della Corte. In tal modo gli enti possono raggiungere gli

obiettivi stessi sin dall'inizio dell'attività nell'ambito di un moderno concetto della funzione di controllo collaborativo.

Per i suesposti motivi, la richiesta di parere proveniente dal sindaco del comune di Pavia è ammissibile e può essere esaminata nel merito.

MERITO

Il quesito proposto dall'amministrazione comunale di Pavia si riferisce ad una tematica già ampiamente valutata a cura della Sezione, concernente la sorte delle risorse variabili, aggiuntive o facoltative legate alla produttività a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9 comma 4 del d.l. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122. In particolare, l'ente locale s'interroga sull'ambito di applicazione della citata norma finanziaria e sulla possibile preclusione della destinazione di compensi incentivanti oltre i limiti percentuali stabiliti con detta disciplina.

Il dato peculiare che emerge nel presente quesito è la dichiarata intenzione di mutare le finalità dell'incremento del fondo incentivante, già previste con la direttiva di Giunta comunale n.270 del 26 novembre 2009, proiettandole integralmente verso gli obiettivi di produttività ancorati alla disposizione dell'art. 15 comma 2 del CCNL applicabile da 1° aprile 1999 al comparto degli enti locali. E ciò in virtù della lettura della delibera n.123/2010/PAR emessa dalla Sezione Toscana che si è espressa per la riduzione delle risorse aggiuntive della contrattazione decentrata di parte variabile a decorrere dal mese di giugno 2010, in ossequio ai principi contenitivi della spesa sanciti dall'art. 9 comma 4 del citato d.l. 31 maggio 2010, n.78.

Stante la periodica riproposizione di analoghi quesiti a cura delle amministrazioni locali a legislazione invariata, giova ribadire l'orientamento espresso dalla Sezione, non sussistendo motivi per discostarsene.

In linea generale la Sezione ha avuto modo di delineare in diverse pronunce consultive i principi normativi ai quali soggiacciono le risorse da devolvere alla contrattazione decentrata e al trattamento economico aggiuntivo del personale pubblico, dopo l'entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n.78 (724/PAR/2010; 914/PAR/2010; 972/PAR/2010).

Le norme finanziarie rispondono tutte alla logica di contenimento rigoroso della spesa pubblica soprattutto per quel che concerne il trattamento economico erogato in favore di ogni categoria di dipendente pubblico contrattualizzato o in regime di diritto pubblico.

Il legislatore ha inteso congelare la dinamica retributiva del pubblico impiego per un triennio (2011-2013) al fine di contenere la spesa pubblica per esigenze di stabilità economica-finanziaria della Repubblica.

La disciplina vincolistica introdotta con la legge 30 luglio 2010, n.122 non ammette deroghe in virtù del coordinamento della finanza pubblica aggregata e dell'eccezionalità della crisi finanziaria che avvolge l'attuale ciclo economico.

Nei numerosi commi in cui si dipana l'art. 9 della citata legge, le disposizioni selettive per ogni categoria di pubblici impiegati impongono l'invarianza della dinamica retributiva per l'arco di un triennio anche se ciò possa riverberarsi negativamente sul trattamento economico complessivamente erogato in favore dei dipendenti pubblici, attesa la difficoltà di attuare qualsiasi strumento di incentivazione del personale previsto dal D. Lgs. n. 150/2009.

L'art. 9, comma 2 *bis*, ha previsto per il triennio 2011-2013 il blocco dell'ammontare complessivo delle risorse decentrate (quindi anche della parte variabile) prendendo come riferimento proprio l'anno 2010.

Venendo allo specifico quesito sollevato dal comun di Pavia, si ritiene opportuno richiamare le argomentazioni contenute nel parere n.914/2010/PAR, a tenore del quale l'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 che, nel disciplinare le dotazioni dell'apposito fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, prevede che *".....ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione...delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza"* (comma 2) e che *"gli importi previstipossono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamentodelle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti..."* (comma 4).

Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 31 luglio 2009, inoltre, costituiscono prerequisiti essenziali perché gli enti possano procedere all'integrazione delle risorse destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa:

a) il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio 2005-2007 ed anche per il 2008 (se sono riconosciute risorse aggiuntive nel limite dell'1,5% del monte salari 2007);

b) il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di contenimento della spesa di personale;

c) l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione;

d) un dato rapporto percentuale tra l'ammontare della spesa per il personale e quello delle entrate correnti (non superiore al 38% in caso di risorse aggiuntive nel limite dell'1% del monte salari 2007).

Inoltre, l'art. 54 del recente decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, introduce significative modifiche all'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, stabilendo tra l'altro che *"le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione"* (comma 3-bis) e che *"...gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa"* (comma 3-quinquies).

Anche se le disposizioni del comma 3 – *quinquies* citato *"trovano applicazione dai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15"*, è legittimo sostenere che gli enti siano comunque tenuti a rispettare, oltre ai prerequisiti di carattere generale di cui all'art. 4, anche gli obiettivi del Patto di stabilità interno e le disposizioni sul contenimento della spesa per il personale (art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) anche per l'anno 2009, anno di riferimento della disciplina contrattuale.

Coerentemente, l'incremento delle altre risorse variabili previste dall'art. 15, comma 2, CCNL 1° aprile 1999, già deciso dall'ente locale sulla scorta di una necessariamente adeguata valutazione delle disponibilità di bilancio e della propria capacità di spesa, non potrebbe in alcun caso derogare alle disposizioni imperative delle leggi finanziarie in tema di rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno e di contenimento della spesa del personale, vincoli che si estendono anche sul versante delle risorse integrative decentrate.

D'altra parte, questa Sezione, pronunciandosi sul quesito di un ente locale concernente le condizioni necessarie per procedere all'incremento di risorse decentrate (cfr. Lombardia/345/2009/PAR del 18 giugno 2009), aveva avuto modo di affermare che tra tali condizioni doveva intendersi ricompreso anche il principio tendenziale di riduzione della spesa per il personale, in applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, da assicurare anche attraverso una oculata determinazione dei fondi da destinare al finanziamento della contrattazione integrativa.

Nell'occasione, la Sezione osservò che l'obbligo di riduzione della spesa potesse essere derogato anche relativamente alle risorse destinate alla

contrattazione integrativa in presenza delle condizioni previste dall'art. 3, comma 120, della legge n. 244/2007 (ora abrogato per effetto della riscrittura dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 operata dal D.L. 78/2010).

Emerge nitidamente, sia dalla disciplina di carattere generale che da quella specifica di settore, che la parte variabile della retribuzione può essere riconosciuta solo se correlata al raggiungimento di specifici obiettivi, che giustificano appunto un compenso aggiuntivo e dedicato, ma soprattutto all'esistenza della "relativa capacità di spesa", e, quindi, della compatibilità della spesa medesima con gli obiettivi derivanti dal rispetto del Patto di stabilità e con i vincoli di coordinamento della finanza pubblica di cui alla legge 30 luglio 2010, n.122.

Giova riprodurre il condivisibile orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana, con la richiamata decisione n. 123/2010/PAR del 20 ottobre 2010.

Nello specifico, il dubbio sollevato dall'amministrazione comunale di Monteriggioni (SI), atteneva all'ambito di estensione della norma sancita dall'art. 9, comma 4, della legge 122/2010, ovvero se la norma limitativa al 3,2 percentuale degli aumenti retributivi nel biennio 2008-2009 riguardasse gli aumenti individualmente considerati, ovvero anche la quota riconoscibile ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CCNL stipulato il 31 luglio 2009, rientrante nel trattamento accessorio.

La Sezione Toscana nel rispondere positivamente al quesito (la limitazione della dinamica retributiva va oltre il trattamento economico tabellare e incide anche sui trattamenti accessori e incentivanti) valorizza il dato testuale e la *ratio* complessiva sottesa all'art. 9, comma 4, della legge 30 luglio 2010, n.122.

Questa Sezione ritiene di poter condividere tale orientamento in virtù dell'inequivocabile volontà del legislatore contenuta nelle disposizioni dell'art. 9, comma 4, della citata legge, che utilizza a fini del contenimento della dinamica retributiva nel pubblico impiego un duplice e combinato criterio: il principio della competenza con riferimento alla retroattività della normativa di blocco anche nei confronti degli accordi di rinnovo contrattuale per il biennio 2008-2009 e degli accordi o contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legge; il principio della cassa per i recuperi e gli adeguamenti dei trattamenti retributivi erogati in difformità della disposizione (mensilità successiva alla data di entrata in vigore del decreto legge).

La legge finanziaria ha previsto il blocco dei rinnovi contrattuali per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009; ha sancito che i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possano in ogni caso determinare

aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento; ha stabilito l'applicazione della disposizione anche agli accordi e ai contratti stipulati prima dell'entrata del presente decreto, con contestuale sanzione d'inefficacia delle clausole difformi contenute nei predetti accordi e contratti a decorrere dalla mensilità successiva al maggio 2010; ha infine prescritto l'adeguamento forzoso per i trattamenti retributivi che sfiorano detti limiti di accrescimento.

Ne consegue per le amministrazioni pubbliche il divieto di erogare trattamenti accessori finanziari con incrementi superiori al 3,2 per cento, con il contestuale obbligo di recuperare le somme erogate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2010, n.78. Detti aumenti devono essere considerati con riferimento al trattamento retributivo complessivamente inteso.

Ciò posto, come sopra ricordato, l'art. 4 comma 2 del CCNL citato prevede la possibilità di destinare risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa di natura variabile a decorrere dal 31 dicembre 2008, a valere per il 2009, nel limite massimo incrementale dell'1,5%, qualora l'ente dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti, in base ai parametri di virtuosità su richiamati. Tali risorse riguardano dunque la consistenza del fondo 2009 e per la loro natura variabile non possono essere utilizzate per attribuire incrementi fissi e continuativi.

Dalle affermazioni contenute nella richiesta di parere, si evince che il comune di Pavia aveva emanato la direttiva n.270 del 26 novembre 2009 per la costituzione del fondo per le risorse destinato allo sviluppo delle professionalità e della produttività per l'anno 2009. Ora intenderebbe destinare l'integrazione economica ai sensi dell'art. 15 comma 2 del CCNL 1° aprile 1999, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Presumibilmente, l'ente non ha ancora provveduto alla liquidazione del compenso incentivante.

Trattandosi di risorse variabili derivanti dalla contrattazione decentrata, anche queste sono soggette alla disciplina del blocco stipendiale, poiché il dato legislativo che sancisce il contenimento della dinamica salariale si riferisce indistintamente all'impossibilità di determinare "aumenti retributivi" superiori al 3,2 per cento nel periodo di riferimento temporale.

Ergo, l'ente locale soggiace a quanto disposto dall'art. 9, comma 4, della legge 30 luglio 2010, n.122, a tenore del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto convertito, non si potrà procedere ad alcuna integrazione del fondo che determina incrementi retributivi sopra la soglia consentita dalla legge e le eventuali integrazioni disposte ai sensi dei citati artt. 4 comma 2 (CCNL 2009) e 15 comma 2 (CCNL 1999) non potranno essere distribuite, dovendo formare oggetto di riduzione del fondo medesimo.

In sintesi, si osserva che l'art. 9 comma 4 della citata legge finanziaria pone un rigido spartiacque temporale, prevedendo che le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del decreto e che da tale momento i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati (con riduzioni tabellari). Laddove l'ente abbia provveduto a dare esecuzione alle disposizioni contrattuali e abbia erogato compensi incentivanti entro il mese di maggio 2010 a valere sul fondo 2009, non sussiste l'obbligo di recupero, poiché la norma di legge (art. 9 comma 4) nulla dispone in tal senso; qualora invece l'ente abbia erogato tali risorse a decorrere dal mese di giugno 2010 sorgerà l'obbligo di riduzione del fondo e l'obbligo di recuperare le somme distribuite al di sopra soglia di legge.

Quale norma di chiusura l'art. 9, comma 2 *bis*, della citata legge finanziaria ha previsto per il medesimo arco triennale il blocco dell'ammontare complessivo delle risorse decentrate (quindi anche della parte variabile), prendendo come riferimento proprio l'anno 2010, ovvero l'anno in cui il fondo di parte variabile veniva incrementato di euro 165.932,00 come da provvedimento n.474/racc. gen. del 7 aprile 2010, a firma del dirigente di settore del comune di Pavia. Di conseguenza, anche a voler prescindere da eventuali profili elusivi della normativa di blocco ancorati al mutamento di destinazione del fondo incentivante senza il sostegno di adeguato substrato motivazionale, si rileva che la nuova direttiva della giunta comunale e il provvedimento dirigenziale applicativo avrebbero data di emanazione nell'anno 2011, con cadenza temporale che rientra pienamente nell'operatività del regime di contenimento della dinamica retributiva.

P.Q.M.

nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
(Dott. Gianluca Braghò)

Il Presidente
(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria
il 24/02/2011
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)